

## **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

### *EMENDAMENTI*

#### **Art. 11. Piano Casa**

##### **Al comma 2:**

Dopo le parole “di alloggi di edilizia residenziale”  
aggiungere le parole: “*in affitto,*”

Dopo le parole “immigrati regolari”  
aggiungere le parole: “*in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 30 luglio 2002, n.189<sup>1</sup> e dalle normative regionali di settore*”.

##### **Motivazione**

---

Al fine di coordinare le proposte con normative già in vigore. La durata del permesso di soggiorno almeno biennale, potrebbe essere integrata o da norme regolamentari inerenti gli accessi all'ERP ed all'edilizia sociale in vigore nelle singole Regioni o Province autonome.

---

<sup>1</sup> Art. 27.

(Centri di accoglienza e accesso all'abitazione)

[omissis]

"6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di **permesso di soggiorno almeno biennale** e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione".

## **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

### *EMENDAMENTI*

#### **Art. 11. Piano Casa**

##### **Al comma 3:**

Dopo le parole “la realizzazione di misure di” aggiungere le parole:  
“*acquisto, di acquisto e recupero,*”

Sostituire il punto b) con il seguente:

**b) incremento del patrimonio abitativo pubblico di edilizia sociale con i fondi di cui all’art. 21 e 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159** e con risorse regionali oltrechè con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

##### **Motivazione:**

---

Considerando l’obiettivo di incrementare il patrimonio abitativo di edilizia sociale individuato dal presente Decreto con risorse comunque derivanti dall’edilizia residenziale pubblica.

La proposta dell’emendamento è coerentemente in sintonia anche con gli interventi di cui al comma 9 dell’articolo 11 del Decreto in questione.

## **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 11. Piano Casa**

##### **Sostituire il comma 6 con il seguente:**

*6. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo **l'alloggio sociale**, in quanto servizio economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, sulla base della definizione di cui al Decreto Ministeriale 22/04/2008 Ministero delle Infrastrutture - Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Al fine di facilitare la verifica della compensazione degli oneri di servizio di interesse generale , ogni programma di intervento che fruisca di benefici pubblici di qualsiasi natura dovrà essere accompagnato da un piano finanziario che dimostri l'assenza di utili superiori al 10% dei ricavi ottenuti dalla vendita o dall'affitto degli alloggi.*

##### **Motivazioni:**

---

E' necessario fare riferimento alle disposizioni che hanno definito le caratteristiche ed i requisiti a seguito della definizione di alloggio sociale.

Tale definizione, prevista dall'articolo 5 della Legge 8/2/2007 n. 9, è stata ulteriormente determinata dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/4/2008 “ Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esecuzione dell'obbligo di modifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo delle Comunità Europee”.

## **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

### *EMENDAMENTI*

#### **Art. 11. Piano Casa**

##### **Al comma 9:**

Sostituire le parole “nonché di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159” con le seguenti:

*“nonché di cui all’articolo 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159”*

Sostituire le parole “A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007” con le seguenti:

*“A tale scopo le risorse di cui all’articolo 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007”*

##### **Motivazione:**

---

Si tratta di risorse già esistenti ed assegnate a seguito degli accordi e dei programmi sottoscritti nel 2007 dal Governo e dalle Regioni insieme agli Enti Locali in attuazione a quanto previsto dal Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222.

In molti casi gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati sulla base di elenchi di richieste provenienti dagli stessi, ed inoltrati alle Regioni e da queste ultime fatti propri, hanno già incamerato le somme in bilancio ed impegnato le stesse aderendo pienamente allo spirito della Legge che prevedeva un iter di risposta alla emergenza casa con azioni immediate e dirette da parte dei Comuni individuati. Una situazione grave, con veri e propri buchi di bilancio difficilmente colmabili per la natura delle risorse, le procedure di emergenza utilizzate e per gli impegni già assunti sul territorio. Oltremodo potrebbero crearsi gravi conseguenze di carattere finanziario per impegni già assunti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

**DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

*EMENDAMENTI*

**Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico**

**Comma 1: Soppresso**

**Motivazione:**

---

La soppressione del presente comma è in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 94 anno 1997 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 597 598 599 e 600 dell'articolo 1 della Legge 266 / 2005 (Legge Finanziaria 2006) che trattava identico argomento.

*IN SUBORDINE*

Al comma 1, dopo le parole: “Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,” aggiungere le seguenti: “*dei Comuni delle Province, delle Regioni e degli altri Enti Pubblici.*”

**Motivazione:**

---

La norma con il presente emendamento assume un aspetto di mera generale valorizzazione del settore.

**DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

**EMENDAMENTI**

**Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico**

**Al comma 2:**

Sostituire il punto a), con il seguente:

*“a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in base a valutazioni relative a ricerche di mercato effettuate dagli uffici tecnici degli Enti proprietari e comunque non inferiore alla rendita catastale”*

Al punto b), eliminare le parole “dei figli non conviventi”;

Aggiungere il seguente punto

*d) possibilità di vendita in blocco di alloggi anche occupati a soggetti privati o cooperative indivise che si impegnino al mantenimento delle condizioni di locazione praticate all’utenza insediata in vigore all’atto del trasferimento degli alloggi. In tal caso il prezzo di mercato è valutato con i parametri in uso per la cessione della nuda proprietà.*

**Motivazione:**

---

L'emendamento tende a valorizzare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica incrementando le entrate anche attraverso forme di mercato sopra esposte.

**DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”

***Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico***

**Al comma 3.**

Sostituire le parole “per le amministrazioni regionali e locali” con le parole “*per gli Enti proprietari*”

**Motivazione:**

---

Con il presente emendamento viene considerato l'intero scenario degli enti proprietari di immobili di edilizia residenziale pubblica.